

CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 12/03/2026

Gentile Cliente, si riportano di seguito le principali novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2026, Legge n. 199 del 30/12/2025, e dagli altri Decreti di recente emanazione.**

Modifica aliquote Irpef

Dal periodo di imposta 2026 è stata modificata l'aliquota Irpef; la nuova articolazione degli scaglioni Irpef è la seguente:

- fino ad € 28.000, 23%;
- oltre € 28.000 e fino ad € 50.000, **33%**;
- oltre € 50.000, 43%.

Modifica limiti fruibilità regime forfettario

Viene alzato, anche per l'anno 2026, il limite relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti nell'anno precedente.

Come era già avvenuto anche per l'anno 2025, anche per il corrente periodo di imposta **la soglia limite di reddito da lavoro dipendente** e a questi assimilati che consente di accedere al regime forfettario, percepiti nell'anno precedente, ovvero anno 2025, viene innalzata dai precedenti € 30.000 agli **attuali € 35.000**.

Si ricorda che la verifica della soglia di € 35.000 è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario.

Bonus edilizi

In riferimento ai bonus "edilizi" si riportano di seguito le novità previste per l'anno 2026.

Recupero patrimonio edilizio

Per le **spese sostenute sull'abitazione principale** viene stabilito quanto segue:

- aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2026, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per immobile;
- aliquota del 36% per le spese sostenute nell'anno 2027, nel limite massimo di € 96.000 per immobile;

Per le **spese sostenute su immobili diversi dall'abitazione principale** vengono previste le seguenti detrazioni:

- aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2026, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per immobile;
- aliquota del 30% per le spese sostenute nell'anno 2027, nel limite massimo di € 96.000 per immobile;

Per le spese sostenute dal 2028 e fino al 2033 (salvo eventuali modifiche) la detrazione a regime sarà pari al 30% sul limite di spesa di € 48.000 per immobile, anche per le spese effettuate sull'abitazione principale.

Riqualficazione energetica e sismabonus;

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

Vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nell'anno 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2026 e del 30% per quelle sostenute nell'anno 2027.

Bonus mobili

Prorogato anche per l'anno 2026 nella misura del 50% entro il limite di spesa pari ad € 5.000.



Definizione agevolata, c.d. "Rottamazione Quinquies"

Viene prevista la **definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione** (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) **nel periodo compreso tra l'01/01/2000 ed il 31/12/2023**, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dalle attività di liquidazione e dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Il debitore beneficia così dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è inoltre abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

Sono quindi da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per aderire alla Definizione agevolata, **entro il 30/04/2026**, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Posso aderire alla rottamazione quinquies anche i contribuenti che hanno già aderito a vecchie sanatorie, a condizione che i carichi rientrino nel perimetro oggettivo oggi ridisegnato.

È possibile pagare gli importi:

- in un'unica soluzione, entro il 31/07/2026;
- oppure, rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) di pari ammontare (interessi al tasso del 3% annuo calcolati a partire dal 1° agosto 2026) con le scadenze di seguito riportate:
 1. la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31/07/2026, il 30/09/2026 e il 30/11/2026;
 2. dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31/01, il 31/03, il 31/05, il 31/07, il 30/09 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 3. dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31/01/2035, il 31/03/2035 e il 31/05/2035.

Si precisa che a seguito dell'**omesso** ovvero **insufficiente versamento**:

- della **prima e unica rata** scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di **due rate, anche non consecutive**, o dell'**ultima rata** del piano nel caso di pagamento rateale;

la Definizione agevolata risulta inefficace, i carichi non saranno più rateizzabili e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Lo Studio è a disposizione dei gentili Clienti al fini di valutare le singole posizioni per l'accesso alla rottamazione.

Disciplina Locazioni brevi

Per l'anno 2026, la disciplina sulle locazioni brevi subisce alcune importanti restrizioni.

La prima restrizione riguarda il regime della cedolare secca, che può essere utilizzato per un massimo di due immobili, con **aliquote differenti**:

- 21% per il primo immobile;
- 26% per il secondo immobile.

La seconda restrizione riguarda proprio il numero degli immobili.

Dal 2026 infatti, **dal terzo immobile, scatta in automatico la presunzione di attività commerciale**, con gli obblighi conseguenti di apertura partita Iva, e iscrizioni e comunicazioni agli enti preposti e la relativa preclusione della possibilità di utilizzo della cedolare secca.

Nulla varia con riferimento ai contratti oggetto della cedolare secca relativi a locazioni ordinarie con durata 4+4 o 3+2.

Obbligo di iscrizione installatori di AEE

Si informa che, in base alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dal Centro di Coordinamento RAEE (C.d.C. RAEE), i soggetti che nell'ambito della propria attività installano apparecchiature elettriche ed elettroniche (quali elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, centri di assistenza tecnica ecc) sono tenuti a **registrarsi sul portale del C.d.C. RAEE** al fine di iscrivere i luoghi fisici in cui avviene la raccolta dei rifiuti AEE, anche quando questi ultimi vengano immediatamente conferiti ad impianti/centri di raccolta senza stoccaggio.

Si invitano pertanto i soggetti interessati a verificare la propria posizione e ad attivarsi per l'adempimento tramite i consulenti che li assistono in materia di sicurezza / gestione rifiuti o fornitori/rivenditori.

Collegamento POS e registratori telematici dal 2026

A decorrere dal **5 marzo 2026** l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la **nuova funzionalità "Gestisci Collegamenti"** utile a collegare gli strumenti di pagamento elettronico (sia terminali POS fisici che software per i pagamenti digitali) ai **Registratori Telematici (RT)** o i Server RT da effettuarsi (entro 45 giorni da tale data) tramite l'apposito servizio web denominato "**Gestisci Collegamenti**", nella sezione "**Corrispettivi**" del portale "**Fatture e Corrispettivi**".

Si ricorda che eventuali successive operazioni di modifica o nuovi collegamenti dovranno essere comunicate tra il **sesto giorno e l'ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione dello strumento**.

Lo studio provvederà, entro i termini, a comunicare il collegamento per la fase di avvio del nuovo obbligo. Si ricorda ai gentili Clienti di comunicarci eventuali successive modifiche o nuovi collegamenti al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione nei tempi previsti.

Divieto di compensazione di ruoli: nuova soglia 2026

Dal **01/01/2026** i contribuenti non possono esercitare la facoltà di avvalersi della compensazione con crediti d'imposta in presenza di iscrizioni a ruolo per le imposte erariali e relativi accessori, nonché di iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate affidati agli agenti della riscossione **per importi complessivamente superiori ad € 50.000**.

La Legge di Bilancio 2026 quindi dimezza la soglia relativa alla compensazione in presenza essendo per gli anni precedenti pari ad € 100.000.

Tassazione dividendi e plusvalenze

Dal 2026 l'esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone, spetta solo se la partecipazione risulta "significative" secondo i seguenti criteri:

- la partecipazione è almeno pari al **5% del capitale** della società che distribuisce gli utili;

- oppure se il **suo valore fiscale è almeno di 500.000 euro**.

Medesimi criteri valgono per il regime di esenzione delle plusvalenze PEX, regime che prevede la tassazione nel limite del 5% per soggetti Ires e 58,14% per soggetti Irpef, delle plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene aumentata dal 18% al 25% l'aliquota dell'imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione del costo fiscale, di rideterminare i valori:

- delle partecipazioni in società (quotate e non quotate);
- dei terreni (sia agricoli, che edificabili);

posseduti alla data dell'01/01 di ciascun anno, da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, sulla base di una perizia giurata di stima.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Viene prorogata la possibilità di versare un'imposta sostitutiva **sull'assegnazione o cessione agevolata dei beni della società ai soci**.

La norma prevede infatti che la determinazione della base imponibile avvenga in riferimento al valore catastale dell'immobile (in luogo del valore normale), con una tassazione agevolata delle plusvalenze all'8% (elevata al 10,5% per le società di comodo), l'imposta di registro ridotta al 50%, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30/09/2026.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Viene prorogata la possibilità **per le imprese individuali di effettuare l'estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario** relativamente a i beni posseduti al 30/09/2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra l'1/01/2026 e il 31/05/2026.

L'agevolazione è preclusa per le imprese che hanno cessato la partita Iva al 31/12/2025.

L'adesione all'istituto comporta l'applicazione di **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%** della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2026 versando il 60% ed entro il 30/06/2027 versando il restante 40%. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 01/01/2026.

Affrancamento riserve 2024-2025

La Legge di bilancio riapre la possibilità di **affrancare le riserve in sospensione di imposta**, con riguardo alle riserve esistenti in bilancio al 31/12/2024 che residuano alla data del 31/12/2025.

Possano affrancare le riserve in sospensione:

- le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate in contabilità ordinaria;
- le società di capitali.

Possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione di imposta esistenti in bilancio, indipendentemente dalla legge che le ha istituite e dalla loro natura, tramite il versamento di **un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP pari al 10%**.

L'imposta sostitutiva deve essere:

- indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31/12/2025 (Modello Redditi 2026), insieme ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve ed ai fondi oggetto di affrancamento;
- versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo senza interessi; la prima rata deve essere versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2025, mentre le successive, dovranno essere corrisposte entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi.

Iper-ammortamento 2026

Viene prevista una nuova maggiorazione del costo d'acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento. L'agevolazione sostituisce, di fatto, i precedenti bonus c.d. "investimenti in beni strumentali" e "investimenti transizione 5.0".

Possano usufruirne i soggetti titolari di reddito d'impresa, ovvero:

- le persone fisiche esercenti attività d'impresa;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia;

per gli investimenti effettuati dall'01/01/2026 al 30/09/2028 in:

- beni strumentali nuovi materiali di cui all'Allegato IV e immateriali di cui all'Allegato V (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati);

- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;

prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo

Non possono beneficiare dell'iper-ammortamento:

- gli esercenti arti e professioni;
- i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (ad esempio i soggetti in regime forfetario) o con l'applicazione di regimi di imposta sostitutiva;
- le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali);
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Per gli investimenti sopra riportati il **costo di acquisizione dei beni è maggiorato** nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per accedere alla nuova agevolazione sarà necessaria la presentazione di apposite comunicazioni e certificazioni, da parte dell'impresa, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, concernenti gli investimenti agevolabili. Con un successivo Decreto Ministeriale saranno definite le modalità attuative della disposizione

Rifinanziamento Nuova Sabatini

Viene rifinanziata la misura in favore degli investimenti per le piccole e medie imprese c.d. "Nuova Sabatini", l'autorizzazione di spesa viene incrementata di:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026;
- 450 milioni di euro per l'anno 2027.

Tasso di Interesse Legale

Con decorrenza **dall'01/01/2026** gli interessi legali vengono fissati in misura **pari al 1,60%**. L'interesse legale per il 2025 era stato fissato al 2%.

Enasarco

Le **aliquote Enasarco per il 2026** per il calcolo dei contributi previdenziali, così come previsto dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, per gli agenti con ditta individuale o in società di persone, **sono rimaste le stesse del 2025, pari a 17,00%**, a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica (8,50%). Dal 1° gennaio 2026, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

Agente plurimandatario:

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad euro 30.478;



- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad euro 515 (128,75 euro a trimestre).

Agente monomandatario:

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad euro 45.717;
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad euro 1.026 (256,50 euro a trimestre).

L'aliquota Enasarco 2026 invece per le società di capitali è pari al 4%, di cui il 3% a carico della casa mandante e 1% a carico dell'agente/società.

Lo Studio è a disposizione per gli approfondimenti necessari.

Cordiali saluti,

Studio Bacchin Berton & Associati

